

COPERTURA DI LEGGI DI SPESA REGIONALI.

Posted on 4 Novembre 2019 by La redazione

Categories: [Corte Costituzionale](#), [Democrazia e contabilità](#), [Tutti gli articoli](#)

Tags: [controlli](#), [copertura](#), [disservizio](#), [gestione](#), [Responsabilità amministrativa e contabile](#), [Responsabilità contabile](#), [responsabilità erariale](#), [ritardo](#), [spreco](#)

La Corte Costituzionale bocchia la legge regionale dell'Abruzzo su l'Aquila capoluogo

Corte costituzionale sentenza [30 ottobre 2019, n. 227](#)

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».

Detta legge ha previsto una serie di disposizioni, volte a precisare «l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione».

A tal fine, la legge in parola ha contemplato la redazione di un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento.

Tuttavia, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, parte ricorrente, il provvedimento impugnato non ha indicato in alcun modo i mezzi con i quali far fronte ai nuovi oneri da essa previsti.

Di conseguenza, non esistendo le risorse per fronteggiare le spese ivi contemplate, la legge regionale *de qua* viola l'art. 81, terzo comma, Cost. e, per l'effetto, va dichiarata incostituzionale.

La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Tanto premesso, il Giudice delle Leggi ha reputato fondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo al difetto di copertura della spesa.

Difatti, una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà dell'adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili.

Al contrario, la legge non presenta alcun valido riferimento circa la sostenibilità economica di tali

riferimento al tipo dei progetti che, nella magmatica enumerazione della legge, si intendono privilegiare.

Come più volte la Corte Costituzionale ha già affermato, «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano "una clausola generale in grado di operare, pure in assenza di norme interposte, quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti, 'la forza espansiva dell'art. 81, quarto